**NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI**

**Art. 1 Ambito di validità delle garanzie**

Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati per tutte le attività organizzate e/o autorizzate e/o controllate e/o promosse e/o riconosciute dal C.S.I., anche in caso di partecipazione a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali il C.S.I. – CENTRO SPORTIVO ITALIANO abbia ufficialmente aderito o con le quali collabori.

**Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (ex artt. c.c. 1892, 1893 e 1894).

L'omissione della dichiarazione da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante del rischio durante il corso della polizza medesima, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Assicuratore il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

**Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

…omissis…

Per tutte le tessere, ad eccezione della Free Sport, il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato sarà operante dalle ore 24:00 della data di tesseramento/associazione trascritta sulla tessera/certificato, e scadrà alle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del titolo anzidetto. Relativamente alla sola **Free Sport Daily** il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato sarà operante al momento del tesseramento e scadrà dopo 24 ore. Infine, la garanzia vale per la durata delle manifestazioni anche se terminano oltre la scadenza contrattuale, purché siano iniziate prima di detta scadenza.

…omissis…

**Art. 4. Frazionamento del Premio**

…omissis…

**Art. 5. Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 6. Estensione territoriale**

L'assicurazione viene prestata in tutto il mondo, con l'esclusione di U.S.A. e Canada. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato in valuta italiana e comunque in Italia.

**Art. 7. Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

**Art. 8. Altre assicurazioni**

L'assicurato e/o la Contraente sono esonerati dall'obbligo di denunciare all'Assicuratore eventuali altre polizze da esso stipulate per il medesimo rischio.

**Art. 9 Interpretazione del Contratto**

In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

**Art. 10 Modalità operative di denuncia del sinistro**

La denuncia del sinistro dell’Assicurato dovrà essere inviata alla società Marsh Risk Consulting, incaricata dalla Contraente della gestione dei sinistri, riconosciuta dalla Società e dal Broker.

La denuncia verrà fatta pervenire mediante le modalità messe a disposizione, **entro 45 giorni** dall’evento o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli Art. 1913 e 1915 del Codice Civile.

Marsh Risk Consulting, per il tramite del broker Marsh, fornirà alla Contraente le informazioni che di volta in volta si renderanno necessarie per la verifica delle singole pratiche di sinistro o per l’analisi dell’andamento tecnico della presente Convenzione.

**Art. 11 Foro competente**

Per ogni controversia inerente questo contratto sarà competente sarà quello di residenza e/o domicilio dell'Assicurato o del Contraente